



Ricorsi amministrativi più snelli ed efficaci

*a cura di Vitantonio Lippolis – Funzionario della DPL di Modena e membro del gruppo nazionale del MLPS che si occupa di rispondere agli interpelli**

A distanza di più di cinque anni dalla data d'entrata in vigore della legge di riforma dei servizi ispettivi, la Direzione Generale dell'Attività Ispettiva ha ritenuto opportuno intervenire nuovamente per fornire, alle proprie sedi periferiche e agli operatori del settore, ampie e dettagliate indicazioni in tema di ricorsi amministrativi. La [circolare n.16/10 del 28 aprile 2010](#) ha così fornito un utile spunto al Dicastero per rivedere, tra l'altro, anche alcune precedenti posizioni adeguandole, in tal modo, alle pronunce giurisprudenziali nel frattempo intervenute.

La disciplina normativa dei ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti ispettivi.

Contro i provvedimenti amministrativi sono ammessi vari rimedi che vanno, di volta in volta, individuati in relazione alla natura dei provvedimenti stessi. In linea generale la finalità del ricorso amministrativo è quella di fornire alla P.A. la possibilità - se ritenuto necessario - di modificare il provvedimento impugnato attraverso un riesame della situazione in fatto ed in diritto.

La disciplina dei ricorsi amministrativi avverso l'attività ispettiva e sanzionatoria del lavoro è principalmente contenuta negli artt.16 e 17 del D.Lgs. n.124/04. In particolare in tali norme si legge:

Art.16

Ricorso alla Direzione regionale del lavoro

1. Nei confronti della ordinanza-ingiunzione emessa, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n.689, dalla Direzione provinciale del lavoro, fermo restando il ricorso in opposizione di cui all'articolo 22 della medesima legge, è ammesso ricorso in via alternativa davanti al Direttore della Direzione regionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, salvo che si contesti la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro, per il quale si procede ai sensi dell'articolo 17.
2. Il ricorso va inoltrato alla Direzione regionale del lavoro ed è deciso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che la Direzione regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione.
3. Il termine di cui all'articolo 22 della citata legge n. 689 del 1981, decorre dalla notifica del provvedimento che conferma o ridetermina l'importo dell'ordinanza-ingiunzione impugnata ovvero dalla scadenza del termine fissato per la decisione.

* Le seguenti considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.

Art.17

Ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro

1. Presso la Direzione regionale del lavoro è costituito il Comitato regionale per i rapporti di lavoro, composto dal Direttore della Direzione regionale del lavoro, che la presiede, dal Direttore regionale dell'INPS e dal Direttore regionale dell'INAIL. Ai componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione ed al funzionamento dei comitati stessi si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.
2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzione delle Direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli Istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, vanno inoltrati alla Direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che la Direzione regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione.
3. Il ricorso sospende i termini di cui agli articoli 14, 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n.689, ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso i verbali degli enti previdenziali.

In entrambi i casi si tratta di ricorsi gerarchici impropri (difatti consistono in un rimedio di carattere eccezionale, previsto solo nei suindicati casi previsti dalla legge e per i quali non esiste alcun rapporto di gerarchia tra il soggetto che emana il provvedimento e quello che è chiamato a deciderlo) che hanno la dichiarata **finalità di deflazionare il contenzioso giurisdizionale** e consentire così all'Amministrazione di porre rimedio agli errori eventualmente commessi.

Si fa presente che nel 2006, con la Circolare n.10, il Dicastero del Welfare ebbe già modo di fornire chiarimenti e indirizzi operativi sui ricorsi da presentare al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, interpretazioni che con la nuova circolare n.16/10 in parte vengono confermati ed in parte, invece, vengono completamente sovvertiti.

La presentazione dei ricorsi

Innanzitutto il destinatario di entrambi i sopraindicati ricorsi è rappresentato dalla Direzione Regionale del Lavoro competente per il territorio ove si è svolta l'attività ispettiva e sanzionatoria che si intende contrastare.

Nel silenzio della norma, inoltre, il Dicastero sagacemente osserva che, in base ai principi generali dei ricorsi amministrativi¹⁵, il **termine massimo entro il quale procedere alla presentazione dei ricorsi** (sia quello ex art.16, che quello ex art.17) è di **30 giorni dalla notifica del provvedimento**.

Per quanto riguarda, infine, lo **strumento per mezzo del quale trasmettere il ricorso** la DGAI, in un'ottica di semplificazione e di ottimizzazione dei costi e delle procedure a favore dei datori di lavoro, schiude la porta allo strumento della **posta elettronica certificata (Pec)**. Poiché, difatti, la trasmissione con tale mezzo è considerata - sotto il profilo legale - equivalente alla presentazione personale¹⁶ e dopo aver richiamato le "tradizionali" regole di trasmissione dei ricorsi (direttamente o per posta raccomandata

¹⁵ Art.2, co.1, DPR n.1199/71.

¹⁶ Cfr. Codice dell'amministrazione digitale contenuto nel D.Lgs. n.82/05 e s.m.i.

con avviso di ricevimento), la circolare n.16 aggiunge la possibilità di inoltrare i suddetti ricorsi anche tramite la casella di Pec, di cui ormai tutti gli uffici periferici del Ministero del Lavoro sono dotati¹⁷.

Per rendere operativo, tuttavia, questo innovativo canale di trasmissione, il Dicastero invita il personale ispettivo ad integrare l'apposita sezione "Avvertenze" contenuta nei provvedimenti adottati (verbali unici, ordinanze-ingiunzione ecc) con l'indicazione della casella di PEC della Direzione Regionale del Lavoro di riferimento. Così facendo viene offerta, ai ricorrenti eventualmente interessati, l'ulteriore possibilità di presentare i ricorsi amministrativi rivolti al Comitato regionale per i rapporti di lavoro (art.12, co.4 e art.17, D.Lgs. n.124/04) o al Direttore della Direzione regionale del lavoro (art.16, D.Lgs. n.124/04) tramite *e-mail*.

Indirizzi posta elettronica certificata

Direzioni Regionali del Lavoro	Indirizzo di PEC
DRL-Abruzzo	DRL.Abruzzo@mailcert.lavoro.gov.it
DRL-Aosta	DRL.Aosta@mailcert.lavoro.gov.it
DRL-Basilicata	DRL.Basilicata@mailcert.lavoro.gov.it
DRL-Calabria	DRL.Calabria@mailcert.lavoro.gov.it
DRL-Campania	DRL.Campania@mailcert.lavoro.gov.it
DRL-Emilia Romagna	DRL.EmiliaRomagna@mailcert.lavoro.gov.it
DRL-Friuli	DRL.Friuli@mailcert.lavoro.gov.it
DRL-Lazio	DRL.Lazio@mailcert.lavoro.gov.it
DRL-Liguria	DRL.Liguria@mailcert.lavoro.gov.it
DRL-Lombardia	DRL.Lombardia@mailcert.lavoro.gov.it
DRL-Marche	DRL.Marche@mailcert.lavoro.gov.it
DRL-Molise	DRL.Molise@mailcert.lavoro.gov.it
DRL-Piemonte	DRL.Piemonte@mailcert.lavoro.gov.it
DRL-Puglia	DRL.Puglia@mailcert.lavoro.gov.it
DRL-Sardegna	DRL.Sardegna@mailcert.lavoro.gov.it
DRL-Toscana	DRL.Toscana@mailcert.lavoro.gov.it
DRL-Umbria	DRL.Umbria@mailcert.lavoro.gov.it
DRL-Veneto	DRL.Veneto@mailcert.lavoro.gov.it

Istruttoria dei ricorsi

La circolare n.16/10 ribadisce che i ricorsi in parola devono essere **trattati e definiti solo sulla base dei documenti prodotti dal ricorrente e di quelli trasmessi dall'ufficio** che ha emesso il provvedimento opposto. Difatti, avendo unicamente il compito di riesaminare il provvedimento impugnato, l'organo adito non deve individuare alcun soggetto controinteressato, né deve instaurare alcun contraddittorio. A tal proposito gli uffici destinatari del ricorso provvederanno a richiedere, di norma tramite posta elettronica, ai soggetti coinvolti (ufficio che ha emesso il provvedimento e ricorrente) tutta la documentazione eventualmente mancante che risulta necessaria a definire la controversia insorta.

¹⁷ Cfr. MLPS, Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la comunicazione, nota n.2326 del 22 aprile 2010.

Poiché, inoltre, il termine per l'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione innanzi all'autorità giudiziaria resta sospeso nelle more della decisione da parte del Comitato (cfr. art.17, co.3, D.Lgs. n.124/04), la circolare precisa che oltre all'esito del ricorso va trasmessa alla DPL interessata anche la documentazione relativa alla prova dell'avvenuta notifica al ricorrente del relativo provvedimento, in modo tale da consentire all'Ufficio di verificare la tempestività dell'eventuale successivo ricorso giurisdizionale.

Rimedi esperibili contro le decisioni amministrative dei ricorsi

A fronte della presentazione di un ricorso al Direttore regionale (art.16) o al Comitato regionale dei rapporti di lavoro (art.17) l'esito può essere



Il problema che si è posto sin dall'origine ha riguardato la possibilità, per il datore di lavoro soccombente, di impugnare l'esito a lui avverso del ricorso. Originariamente a tale quesito il Ministero del Lavoro aveva risposto affermativamente per mezzo della circolare n.10/06. Adesso, invece, prendendo spunto da un ormai prevalente orientamento giurisprudenziale formatosi nel corso degli ultimi anni, **il Dicastero ha cambiato completamente avviso**. Difatti, si legge nella recente circolare n.16/10 che è inammissibile l'impugnazione delle decisioni in argomento dinanzi al TAR e/o al Giudice del lavoro in quanto

“l'atto lesivo dei diritti del ricorrente non si identifica nelle decisioni emesse a seguito della definizione di tali ricorsi, bensì nel provvedimento oggetto di gravame amministrativo (ordinanza-ingiunzione o verbale conclusivo degli accertamenti contenente la contestazione/notificazione di illeciti amministrativi, ovvero verbale di accertamento degli enti previdenziali)”.

Infatti, la giurisprudenza accolta dal Dicastero afferma che la decisione del ricorso gerarchico, rientrando tra gli atti meramente confermativi adottati in funzione di riesame, è priva di un'autonoma efficacia lesiva. Ne consegue che d'ora innanzi, a parere della DGAI, **la decisione del ricorso non può essere autonomamente impugnata in giudizio** poiché non è di per sé idonea a ledere la sfera giuridica del ricorrente. D'altronde, la prospettazione di una differente soluzione sarebbe stata contraria proprio alla sopraricordata finalità deflattiva del contenzioso giurisdizionale.


Analogamente il Dicastero del Welfare – sulla base di alcuni pareri espressi dal Consiglio di Stato – **esclude, avverso le decisioni amministrative di che trattasi, altresì l'ammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica**¹⁸. Tale conclusione discende dalla consapevolezza che le controversie relative all'opposizione a sanzioni amministrative riguardano la competenza speciale e non derogabile del Giudice ordinario¹⁹, il quale, nel giudizio di merito, può decidere di accogliere l'opposizione modificando l'ordinanza anche solo limitatamente alla quantificazione della sanzione dovuta (circostanza quest'ultima evidentemente non praticabile per mezzo del rimedio straordinario).

Su un piano pratico questo comporta che, dopo l'eventuale soccombenza del ricorso amministrativo, al datore di lavoro che intenda comunque ulteriormente contrastare le conclusioni degli organi amministrativi non resta che seguire alternativamente

¹⁸ Art.8 e ss., DPR n.1199/71.

¹⁹ Cfr. art.22 e ss., L. n.689/81.

l'impugnazione in sede giudiziaria dell'originario provvedimento presupposto con una delle seguenti modalità:



Si rammenta che i verbali conclusivi degli accertamenti del personale ispettivo contenenti le contestazioni/notificazioni di illeciti amministrativi non sono autonomamente impugnabili in giudizio in quanto, per incidere sulla sfera giuridica del ricorrente, necessitano dell'ulteriore successivo provvedimento confermativo rappresentato dall'ordinanza-ingiunzione²⁰.

Possibilità d'impugnazione dei provvedimenti dopo il pagamento delle sanzioni

Spesso si è verificato il caso del pagamento delle sanzioni amministrative *c.d. con "riserva" di presentazione del ricorso* e di eventuale ripetizione dell'indebito. Tale pratica mira a cogliere contemporaneamente i vantaggi di un pagamento in misura ridotta delle sanzioni (o evitare l'eventuale iscrizione a ruolo delle somme non pagate), lasciando tuttavia impregiudicata la possibilità di contrastare comunque gli accertamenti svolti da parte degli organi di vigilanza.

Su questa problematica il Ministero del Lavoro, sulla base di un'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, assume tramite la nota in commento due distinte posizioni.

a) PAGAMENTO DELLE SANZIONI INGIUNTE TRAMITE ORDINANZA-INGIUNZIONE DA PARTE DELLA DPL

in questo caso il versamento delle somme non comporta comunque, automaticamente e di per sé solo, l'acquiescenza del trasgressore (o presunto tale) al quale potrebbe comunque residuare l'interesse ad impugnare (in sede amministrativa o giudiziaria) il provvedimento sanzionatorio. Egli, infatti, tramite il pagamento in termini del titolo esecutivo evita l'innescò del gravoso procedimento di esecuzione forzata conseguente all'iscrizione a ruolo delle somme non pagate. Conseguentemente in tali circostanze si ritiene in ogni caso ammissibile il ricorso eventualmente presentato in sede amministrativa ai sensi dell'art.16 o 17 del D.Lgs. n.124/04 e il Direttore della DRL (o il Comitato regionale per i rapporti di lavoro) sarà comunque tenuto ad istruirlo e deciderlo nel merito.

b) PAGAMENTO NEI TERMINI DELLE SANZIONI RIDOTTE A SEGUITO DI VERBALE DI ACCERTAMENTO

in questo caso, poiché il pagamento delle sanzioni in misura ridotta ha finalità dichiaratamente deflattive del contenzioso, il suo verificarsi comporta l'automatica

²⁰ Art.18, L. n.689/81 (Ordinanza-ingiunzione): "Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art.17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità
L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto(...)".

estinzione del procedimento sanzionatorio²¹. Difatti in tal caso, a differenza di quello precedente, il pagamento è una mera facoltà per il trasgressore, giacché egli può anche liberamente decidere di non aderire alle conclusioni riportate nel verbale di accertamento, nell'attesa che gli venga successivamente notificata l'ordinanza-ingiunzione per mezzo della quale, lo si rammenta, viene concretamente determinato l'importo della pretesa sanzionatoria da parte della P.A. precedente. Se, conseguentemente, il trasgressore liberamente decide di avvalersi del beneficio del pagamento in misura ridotta delle sanzioni egli - secondo la giurisprudenza della Suprema Corte - manifesta implicita acquiescenza all'accertamento della responsabilità per le violazioni contestate, rendendo inoppugnabile il relativo provvedimento. In tal caso, quindi, va ritenuto inammissibile il ricorso eventualmente presentato in sede amministrativa ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n.124/04 nei confronti del verbale di accertamento che diviene, così, inoppugnabile. Ovviamente le conclusioni appena espresse sono parimenti valide per il pagamento delle sanzioni effettuate dal trasgressore in misura minima, a seguito di ottemperanza alla diffida adottata dal personale ispettivo ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.124/04.

I ricorsi avverso la diffida accertativa per crediti patrimoniali

Una delle principali novità introdotte dalla legge di riforma dei servizi ispettivi è rappresentata dalla **diffida accertativa per crediti patrimoniali**²². In relazione alle procedure ricorsuali previste nei confronti di questo provvedimento²³ il Ministero del Lavoro, per mezzo della circolare n.16/10, ha colto altresì l'occasione per puntualizzare i seguenti aspetti.

Com'è noto il provvedimento di diffida accertativa, validato dal successivo provvedimento del direttore della DPL, acquista valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo. Allo scopo di consentire al lavoratore-creditore di individuare con certezza il giorno a partire dal quale il provvedimento validato diviene inoppugnabile (evitando così l'adozione di atti di precetto in pendenza di un eventuale ricorso innanzi all'organo amministrativo), la circolare n.16/10 invita il Direttore della DPL a comunicare al lavoratore stesso la data di notifica del provvedimento in parola. All'atto pratico questo probabilmente comporterà, da parte degli uffici estensori, la notifica del provvedimento di validazione della diffida accertativa in due distinti momenti: dapprima al datore di lavoro-debitore²⁴ e in un secondo momento (dopo aver acquisito tale data) al lavoratore-creditore. Quest'ultimo potrà, in tal modo, opportunamente intraprendere l'azione esecutiva non prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento al debitore.

²¹ Art.16, L. n.689/81 (Pagamento in misura ridotta): "E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione".

²² Art.12, co.1, D.Lgs. n.124/04: "Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti".


²³ Art.12, co.4, D.Lgs. n.124/04: "Nei confronti del provvedimento di diffida di cui al comma 3 è ammesso ricorso davanti al Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all'articolo 17, integrato con un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In mancanza della designazione entro trenta giorni dalla richiesta di nomina, il Comitato decide il ricorso nella sua composizione ordinaria. I ricorsi vanno inoltrati alla Direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso sospende l'esecutività della diffida.

²⁴ Da effettuarsi mediante l'utilizzo della procedura di notifica degli Atti Giudiziari, come chiarito dalla stessa Direzione Generale per l'attività ispettiva con la nota n.951 del 19 gennaio 2010.

Sempre per ragioni di tipo prudenziale, la DGAI invita le segreterie dei Comitati regionali, destinatarie dei ricorsi in parola, a darne immediata comunicazione al lavoratore-creditore, informandolo del simultaneo effetto sospensivo dell'esecutività della diffida validata, salvo che tale comunicazione non risulti essere già stata direttamente fatta dal datore di lavoro mediante notifica al lavoratore stesso di copia del ricorso.

Rapporto tra ricorso ex art.16 del DPR n.1124/65 e ricorso ex art.17, del D.Lgs. n.124/04

In alcuni casi, a fronte del verbale dell'Inail che accerti la mancata presentazione - da parte del datore di lavoro - della denuncia dei lavori prescritta dall'art.12 del DPR n.1124/65, il datore di lavoro stesso potrebbe avere interesse a presentare (simultaneamente o in successione) **due ricorsi in sede amministrativa**:



In tale eventualità, e qualora sussista un sostanziale nesso di pregiudizialità tra i due ricorsi, la circolare in commento stabilisce che la DPL destinataria del ricorso ex art.16 del T.U. deve sospendere la decisione del ricorso ricevuto in attesa di conoscere l'esito del pregiudiziale ricorso presentato al Comitato regionale. Tale scansione temporale risulta quanto mai opportuna alla luce dei potenziali contrasti che possono insorgere tra le decisioni provenienti da due organi interni alla medesima Amministrazione.

Riepilogo dei principali ricorsi avverso provvedimenti ispettivi			
Riferimento normativo	Oggetto del ricorso	Organo al quale indirizzarlo	Termine per la presentazione
Art.16, D.Lgs. n.124/04	Ordinanza-ingiunzione emessa dalla DPL	Direttore della DRL	30 gg. dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.
Art.17, D.Lgs. n.124/04	<ul style="list-style-type: none"> • I provvedimenti di contestazione/notificazione di illeciti amministrativi delle DPL; • le ordinanze-ingiunzione delle DPL; 	Comitato regionale per i rapporti di lavoro	30 gg. dalla notifica del provvedimento.

²⁵ Art.16, DPR n.1124/65: *L'Istituto assicuratore, quando venga a conoscenza che non si sia provveduto secondo le disposizioni dell'art. 12 alle denunce in esso previste, diffida il datore di lavoro mediante cartolina raccomandata, fissandogli il termine di dieci giorni per l'adempimento. Trascorso detto termine, senza che sia stato presentato ricorso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, il datore di lavoro è tenuto a versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti dall'Istituto assicuratore, a decorrere dall'inizio dei lavori. Contro la diffida dell'Istituto assicuratore è data peraltro facoltà al datore di lavoro di ricorrere, entro lo stesso termine di dieci giorni, all'Ispettorato del lavoro nella cui circoscrizione si svolge il lavoro. Contro le decisioni dell'Ispettorato del lavoro l'Istituto assicuratore ed il datore di lavoro hanno facoltà di ricorrere entro quindici giorni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che il Ministero non ritenga di disporre preliminarmente la sospensione degli effetti della decisione di primo grado. All'Istituto assicuratore ed al datore di lavoro spetta l'azione avanti l'autorità giudiziaria, da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Per il procedimento avanti l'autorità giudiziaria si osservano, anche per la competenza, le norme di cui agli artt.459-466 del codice di procedura civile. Per la navigazione marittima e la pesca marittima sui ricorsi di cui al terzo e al quarto comma del presente articolo sono competenti a decidere rispettivamente l'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del galleggiante e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salva sempre l'azione avanti l'autorità giudiziaria ai sensi dei due commi precedenti.*

...continua...

	<ul style="list-style-type: none"> • i verbali di accertamento di Istituti previdenziali ed assicurativi per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria (verbali che accertano illeciti amministrativi ovvero che riguardano recuperi contributivi con le connesse sanzioni civili). Sempre che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro. 		
Art.12, co.4, D.Lgs. n.124/04	Diffida accertativa per crediti patrimoniali validata dal Direttore della DPL.	Comitato regionale per i rapporti di lavoro integrato con un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.	30 gg dalla notifica del provvedimento.
Art.16, DPR n.1124/65	Diffida dell'Inail alla presentazione delle denunce prescritte dall'art.12 del T.U..	<ul style="list-style-type: none"> • In prima istanza DPL territorialmente competente; • In seconda istanza alla Direzione Generale per le Politiche Previdenziali del Ministero del Lavoro. 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 gg dalla notifica della diffida alla DPL; • 15 gg dalla notifica dell'esito del primo ricorso al Ministero del Lavoro.
Art.22, L. n.689/81	Ordinanza-ingiunzione emessa dalla DPL.	Tribunale monocratico con funzione di Giudice unico.	30 gg dalla notifica del provvedimento (60 gg se l'interessato risiede all'estero).
Art.442 c.p.c.	Verbale di accertamento emesso dagli Enti previdenziali.	Tribunale monocratico in veste di Giudice del lavoro.	Variabili a seconda dei provvedimenti (cfr. art.443 c.p.c.).
Artt.24 e 29, D.Lgs. n.46/99	Cartella esattoriale per crediti previdenziali.	Tribunale monocratico in veste di Giudice del lavoro.	<ul style="list-style-type: none"> • 20 gg dalla notifica della cartella per questioni di rito; • 40 gg dalla notifica della cartella per questioni di merito.